

RAVVEDIMENTO OPEROSO SUGLI OMESSI VERSAMENTI

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI, TARI, IDS, COSAP o CUP entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto conoscenza.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati contestualmente sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono varie tipologie di ravvedimento e dobbiamo distinguere se il pagamento che si vuole sanare scadeva PRIMA o DOPO il 01/09/2024

SANZIONI PER OMISSIONI PRECEDENTI IL 01/09/2024

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

2. **Ravvedimento Breve:** applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del **1,5%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del **1,67%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque **entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione**. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del **3,75%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa è del **4,29%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa è del **5,00%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

SANZIONI PER OMISSIONI SUCCESSIVE IL 01/09/2024

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,08%	0,17%	0,25%	0,33%	0,42%	0,5%	0,58%	0,67	0,75%	0,83%	0,92%	1,00%	1,08%	1,17%

2. **Ravvedimento Breve:** applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del **1,25%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del **1,39%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque **entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione**. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del **3,125%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore la sanzione fissa è del **3,57%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento

+ INTERESSI sul tributo non versato

formula interessi = (IMPOSTA X TASSO X GIORNI)/36500

01/01/2018	0,3
01/01/2019	0,8
01/01/2020	0,05
01/01/2021	0,01
01/01/2022	1,25
01/01/2023	5
01/01/2024	2,5
01/01/2025	2